

COMUNE DI MIRTO

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1

Criteria per la istituzione delle posizioni organizzative

1. In applicazione delle previsioni di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL 21 maggio 2018 sono istituite posizioni organizzative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018.

2. L'istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 è disposta per ognuna delle articolazioni organizzative di rilevanza primaria.

3. L'istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 è disposta per ognuna delle articolazioni organizzative di rilevanza primaria, intendendo come tali quelle in cui gli incarichi sono affidati direttamente dal sindaco, cui sono in aggiunta assegnati attraverso il piano delle performance o il piano degli obiettivi compiti qualificati come strategici per l'ente di studio, analisi, progettazione di interventi dell'ente, effettuazione di controlli interni o analoghi.

4. Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 sono di norma conferiti a dipendenti di categoria D. Gli incarichi possono altresì, essere conferiti in via eccezionale a dipendenti di categoria C, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali solamente se si dimostra l'assenza di adeguate competenze professionali tra i dipendenti di categoria D.

Gli incarichi conferiti a dipendenti di categoria C possono essere prorogati nelle more della indizione di un concorso per l'assunzione di un dipendente di categoria D per il profilo di cui l'ente è carente.

5. Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alla citata lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 possono essere conferiti solamente a dipendenti in possesso del titolo di studio della laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica coerente con i compiti assegnati, ovvero in possesso della iscrizione ad un albo professionale coerente con i compiti assegnati, ovvero in possesso di un master post universitario con durata di almeno 2 anni e superamento di almeno 10 esami, ovvero in possesso del titolo di dottore di ricerca, titolo che deve essere coerente con i compiti assegnati.

Art. 2

Istituzione delle posizioni organizzative

1. Nell'ente sono istituite posizioni organizzative di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018, in numero corrispondente alle strutture organizzative di primo livello, aggreganti servizi secondo criteri di omogeneità.

2. Nell'ente potranno istituirsi posizioni organizzative di cui alla lettera b) dell'articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018.

3. In relazione a specifiche esigenze organizzative l'Ente potrà individuare le posizioni organizzative che possono essere conferite, anche in via temporanea, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% del tempo pieno, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.. Tale individuazione sulla scorta delle esigenze organizzative dell'ente al fine di garantire i servizi istituzionali è prevista per le posizioni organizzative di cui al comma successivo.

4. Le posizioni organizzative, di cui alla lettera a), secondo l'organigramma vigente, sono in atto le seguenti:

- a) Posizione Organizzativa Area Amministrativa Istituzionale;
- b) Posizione Organizzativa Area Economico Finanziaria;
- c) Posizione Organizzativa Area Tecnica;

5. Le attribuzioni di ogni settore sono declinate nel Regolamento uffici e servizi vigente.

6. Il personale incaricato di P.O. è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiore a 36 ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e normative e in caso di p.o. a tempo parziale, non inferiore all'orario previsto dal contratto individuale.

Art. 3

Durata delle posizioni organizzative

1. La durata degli incarichi di posizione organizzativa è di norma triennale e comunque non può essere superiore alla durata del mandato del sindaco, né inferiore ad un anno.
2. All'atto della elezione del nuovo sindaco gli incarichi di posizione organizzativa conferiti proseguono fino alla nomina del nuovo responsabile da parte del sindaco, comunque per un periodo non superiore a 45 giorni, salve le previsioni di cui all'articolo 110 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.
3. Ai titolari di P.O. non è riconosciuto diritto al rinnovo dell'incarico oltre la scadenza indicata nell'atto di conferimento.

Art. 4

Il conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco a dipendenti sulla scorta di quanto previsto dal precedente articolo 1, anche se assunti con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli assunti ex articolo 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000.

Art. 5

I criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti sulla base dei seguenti criteri:
- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato- linee programmatiche-, nel Peg ove approvato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
 - b) requisiti culturali posseduti;
 - c) attitudini;
 - d) capacità professionale;
 - e) esperienza acquisita.
2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti.

Art. 6

Le procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco con provvedimenti motivati, in considerazione delle responsabilità attribuibili, delle funzioni, dei programmi assegnabili e delle competenze attese, anche previo avviso che potrà inoltre prevedere l'effettuazione di apposito colloquio. Per gli incarichi di posizione organizzativa conferiti con le procedure di cui all'art. 110 TUEL si procederà al conferimento previo avviso di selezione ed eventuale colloquio
2. Essi possono essere rinnovati, con le stesse procedure previste per il conferimento di nuovi incarichi.

Art. 7

Retribuzione e Graduazione delle posizione organizzative

Il tetto minimo e massimo della retribuzione di posizione è definito in relazione al ruolo e ai compiti assegnati con il provvedimento di incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla disposizioni contrattuali.

La graduazione delle p.o. è effettuata con la metodologia adottata nell'ente.

Il budget complessivo per le posizioni organizzative è determinato annualmente.

Art. 8

La revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. La revoca degli incarichi di posizione organizzativa si concretizza attraverso la risoluzione del rapporto prima della scadenza ordinaria.

2. La revoca degli incarichi di posizione organizzativa è disposta:

- a) Intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
- b) Valutazione negativa dell'attività svolta;
- c) Rotazione straordinaria in attuazione delle previsioni della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- d) ragioni disciplinari, che comportino la sospensione dal servizio;

3. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

4. La valutazione è negativa quando è inferiore al punteggio minimo previsto nella metodologia di valutazione dell'ente, ed una volta che sia stato effettuato l'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente.

Art. 9

La procedura per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. Il sindaco, al maturare delle condizioni di cui al precedente articolo 8 che impongono la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, adotta il relativo provvedimento.

Art. 10

Le relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto.

Art. 11

Norme finali

Il presente regolamento abroga le norme regolamentari dell'Ente in contrasto con esso.